COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXVI.

SEDUTA DI LUNEDÌ 2 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 339

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) . 339

PRESIDENTE 339, 342, 343, 344
VENEGONI 342, 343, 344
GUI 343
DI VITTORIO 344
AUDISIO 344
ZACCAGNINI 344
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 344
BONOMI 344

La seduta comincia alle 9.20.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge n. 215, all'ordine del giorno della odierna seduta, i deputati Bersani, Ceravolo, Di Vittorio, Lizzadri, Montelatici e Pastore sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zanoni, Monte, Audisio, Fora, Gelmini e Bonomi.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Il Comitato ristretto nominato nella seduta precedente e da me presieduto ha assolto l'incarico di procedere al coordinamento degli articoli finora approvati e alla formulazione unanime di quelli ancora da esaminare. Ha inoltre concordato alcuni emendamenti che sottoporrò all'approvazione della Commissione.

L'articolo 3 è stato completato col testo dell'articolo 3-*bis* e con dei nuovi commi sulla cui formulazione si è avuta la unanimità del Comitato ristretto.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo:

« Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12, lettera *b*).

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento di cui al secondo comma del presente articolo, ai

coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalità, e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonché dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Ai coltivatori diretti di cui al precedente articolo 1 ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;

b) assistenza ospedaliera;

c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;

d) assistenza ostetrica.

Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12, lettera *b*).

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonché della legge 11 gennaio 1943, n. 138 ».

Do ora lettura dell'articolo 4, già esaminato dalla Commissione ma non ancora approvato nella sua formulazione definitiva:

« Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'articolo 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo articolo 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione la formulazione del secondo comma dell'articolo 5 nel seguente testo:

« Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100 ».

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

« È istituita in ogni comune una Cassa mutua comunale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonché all'assistenza ostetrica generica.

Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonché all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi pre-

cedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue comunali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

All'articolo 7 il paragrafo *b*) è rimasto accantonato. Si stabilisce in esso che il Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale dovrebbe approvare le quote capitarie. Siccome tale compito è stato trasferito in sede nazionale, detto paragrafo *b*) non ha più ragione di essere e pertanto dovrebbe venire soppresso. Di conseguenza si dovrebbero modificare i singoli capoversi con un nuovo ordine alfabetico.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo che il Comitato propone.

(*È approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consultivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

c) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale a sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;

d) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;

e) determinare i fondi per l'acquisto e l'alienazione di immobili;

f) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

g) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardanti i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere *b*), *e*) e *g*) del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla spedizione ».

Nella stesura originale dell'articolo 12, che ora prenderà il numero 13, relativo ai compiti del Consiglio centrale, figurano accantonate le lettere *b*) e *c*). Il Comitato ristretto si è espresso unanimemente sul testo dei due paragrafi da sottoporre adesso all'approvazione della Commissione.

Do lettura del paragrafo *b*):

« *b*) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 22, lettere *b*) e *c*); ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del paragrafo *c*):

« *c*) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera *b*) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone inoltre al soppressione dell'ultimo comma, che era rimasto accantonato, del seguente tenore:

« In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

« Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 22, lettere *b*) e *c*);

c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera *b*) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;

d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;

e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;

f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori;

g) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;

h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione,

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente·

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'articolo 13 prende il numero 14, l'articolo 14 prende il numero 15, l'articolo 15 prende il numero 16, l'articolo 16 prende il numero 17.

L'articolo 17, che prende il numero 18, riguarda la questione delle assemblee comunali e fa riferimento ad un articolo relativo alle modalità per l'elezione del Consiglio direttivo. Poiché l'articolo cui ci si riferisce è ancora da approvare, il posto del numero resta in bianco.

L'articolo 18 prende il numero 19, l'articolo 19 prende il numero 20, l'articolo 20 prende il numero 21.

Rimane fuori numerazione un articolo, il 20-*bis*, riguardante la rappresentanza legale della Cassa mutua comunale che deve essere affidata al presidente della Cassa stessa, il quale sovraintende al suo funzionamento Detto articolo, secondo il parere del Comitato, troverà il suo esatto inserimento in sede di ulteriore e definitivo coordinamento.

Passiamo ora alle disposizioni finali e transitorie. Il Comitato ristretto ha raggiunto l'accordo sulla formulazione di cinque articoli e ne propone, unanime, alla Commissione l'approvazione.

Do lettura del primo di detti articoli, che prenderà il numero 30:

« Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominerà il Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal direttore generale della previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Prefetti nomineranno per ciascuna provincia il Commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al Commissario nazionale ».

VENEGONI. Tengo a dichiarare che nella riunione del Comitato qualcuno ha fatto osservare che proprio la presenza della Commissione consultiva garantisce la scelta di una degna rappresentanza, e la cosa è stata unanimemente accettata.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo in votazione l'articolo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31:

« Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'articolo 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.

Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di 15 giorni a cura del sindaco del comune.

I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al Commissario della Cassa mutua provinciale entro 20 giorni dalla data dell'affissione.

Il Commissario deciderà sentito il parere della Commissione consultiva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

« Il Commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali.

Dette elezioni dovranno essere effettuate entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Commissario alla Cassa mutua provinciale ha facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali che controfirmerà il verbale relativo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo articolo 33. Anche su questo articolo il Comitato ristretto dopo

una laboriosa discussione si è trovato unanime. Ne do lettura:

« La presentazione dei nominativi dei candidati o gruppi, secondo quanto disposto dall'articolo 29, dovrà essere fatta al segretario del comune entro le ore 12 del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il segretario comunale convocherà almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni gruppo presentato per procedere alla formazione dei seggi elettorali.

Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

I verbali saranno immediatamente inviati al Commissario della Cassa mutua provinciale a cura del segretario comunale.

A parità di voti sarà eletto il più anziano.

Il primo degli eletti provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro 8 giorni per la nomina delle cariche previste dall'articolo .... ».

Anche qui rimane in bianco l'articolo a cui ci si riferisce.

GUI. Propongo di sostituire la parola « gruppi » con la parola: « liste ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Gui.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

VENEGONI. Prima di passare ai successivi articoli, propongo di completare l'articolo 29 riguardante le elezioni di tutte le cariche direttive e stabilire il diritto alla candidatura.

GUI. Un primo comma aggiuntivo a detto articolo potrebbe essere così formulato: « Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Gui.

(*È approvato*).

Sull'ultimo comma, riguardante la eleggibilità, il Comitato ristretto si è pronunciato a maggioranza, in quanto c'è stata la eccezione dell'onorevole Roberti che ha insistito nella richiesta di determinati requisiti e si è dichiarato contrario al comma seguente proposto dall'onorevole Venegoni: «Sono eleggibili tutti coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali »

VENEGONI. Propongo adesso che il testo del comma già da me formulato venga così modificato:

« Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultino iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Venegoni.

(*È approvato*).

L'articolo 29 risulta pertanto così formulato:

« Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto

La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi. da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori.

Il voto sarà valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligendi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati ».

Passiamo al quinto ed ultimo articolo elaborato dal Comitato ristretto, l'articolo 34, del quale si propone l'approvazione:

« Il Commissario della Federazione nazionale Casse mutue, sentita la Commissione consultiva nazionale, in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli, emanerà tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.

Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali saranno convocate dal Commissario provinciale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assemblea per l'elezione del primo consiglio centrale della Federazione nazionale

Casse mutue provinciali sarà convocata dal Commissario nazionale entro 5 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

VENEGONI. Sarebbe opportuno, nel fissare i poteri del Commissario straordinario eventualmente nominato per uno dei singoli Enti, che si precisasse che le convenzioni eventualmente stipulate non debbano essere valide oltre i sei mesi.

DI VITTORIO. Si può dire che i Commissari sono autorizzati a stipulare convenzioni la cui durata, però, non può essere superiore ai sei mesi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così potrebbe essere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Ora, c'è la questione della decorrenza dell'assistenza in conseguenza altresì della data di inizio del pagamento dei contributi. Su tali argomenti si è molto discusso in seno al Comitato ristretto e si è alfine raggiunto l'accordo sulla formulazione dell'articolo 35 da sottoporre all'approvazione della Commissione. Ne do lettura:

« Il contributo dello Stato, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22, ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, hanno inizio dal 1° gennaio 1955.

L'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), avrà inizio a partire dal 91° giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) del predetto articolo 3 a partire dal 121° giorno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

VENEGONI. Ho l'impressione che qualche particolare sia ancora sfuggito, per cui propongo che il Comitato ristretto torni ancora a riunirsi onde riesaminare tutta la proposta di legge per essere certi di avere compilato un testo ben coordinato, così che nella seduta di domani la Commissione possa speditamente procedere agli ultimi eventuali perfezionamenti e quindi passare alla votazione.

AUDISIO. Mi pare, infatti, che tra l'altro non sia stato ancora stabilito il numero dei consiglieri che la Cassa mutua deve eleggere.

ZACCAGNINI. È senz'altro probabile qualche inesattezza. È bene quindi accogliere la proposta dell'onorevole Venegoni.

Nel corso delle nostre discussioni è spesso affiorata la preoccupazione della Commissione per la questione del regolamento previsto dalla legge. Personalmente penso che prevedere un regolamento potrebbe significare bloccare almeno in parte l'applicazione immediata della legge, la quale del resto è già di per se stessa sufficientemente completa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono state già approvate due leggi di riforma agraria ed anche in esse non è previsto il regolamento.

DI VITTORIO. Questa proposta di legge è stata minuziosamente elaborata, in modo da prevedere anche il sistema elettorale, il sistema della formazione delle Casse mutue ed il funzionamento dei vari organismi; anch'io, pertanto, trovo che un regolamento sia affatto inutile.

BONOMI. Ritengo che anche questa questione possa essere esaminata dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Venegoni di dare mandato al Comitato ristretto di riesaminare tutta la stesura della proposta di legge per riferirne alla Commissione in sede di coordinamento finale a norma dell'art. 91 del regolamento della Camera.

(*È approvata*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10,30

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI